

✠ **B**isantius servus iesu christi in sedis tranensis presulem ipsius misericordia vocatus. Matheo dilecto fratri Venerabili abbati monasterii beati laurentii martiris christi in aversana civitate edificati. Caritatis officium est iustis et piis fratrum petitionibus benigne favere. atque caritate suadente. aliorum commodis providere. ac pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri. Unde nos tam tuis quam religiosorum fratrum tuorum petitionibus. devote aures accomodamus. et ecclesiam sancti Vitalis martiris christi cum tota parrochia sua vestro memorato concedimus monasterio. et nullam potestatem nobis et posteris nostris in prefata ecclesia et in eius clericis et parrochia reservamus. excepto quod a nobis et posteris nostris debeant ordinationes sacrorum ordinum recipere. et consecrationes altarium et schisma. et oleum sanctum et non ab alio. et æcclesiam sancti arcangeli sibi pertinentem ex ara barolitanam civitatem edificatam cum omnibus suis possessionibus. archidiaconi et archiprasbyteri aliorumque nostrae ecclesiae consensu similiter concedimus. Ad honorem vero nostrae sedis sanctae matricis ecclesiae. singulis annis in assumptione sanctae et gloriosae dei genitris Mariae duos bonos skyfatos eidem tranensi sedi vestra persolvat ecclesia. decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat ipsas ecclesias a nobis concessas temere perturbare: aut earum possessiones auferre. vel ablatas retinere. minuere. vel temerariis vexationibus fatigare. sed omnia iuste ac canonice habita vel habenda. integra conserventur ad earum ecclesiarum utilitatem profutura. Siquis igitur in crastinum hanc nostrae constitutionis

✠ **B**isanzio servo di Gesù Cristo, chiamato dalla sua misericordia *ad essere* presule nella sede **tranensis**, a Matteo, diletto fratello, venerabile abate del monastero del beato Lorenzo martire di Cristo edificato nella città **aversana**. Dovere della carità é acconsentire benignamente alle giuste e pie richieste dei frati e con il consiglio della carità provvedere alle altre loro necessità e piamente la preghiera per effetto della volontà deve essere accolta e compiuta. Pertanto noi devotamente ascoltiamo le richieste sia tue che dei tuoi pii frati e concediamo al predetto vostro monastero la chiesa di san Vitale martire di Cristo con tutta la sua parrocchia e non riserviamo alcuna potestà a noi e ai nostri posteri nella predetta chiesa e nei suoi chierici e nella sua parrocchia eccetto che da noi e dai nostri posteri e non da altri debbono ricevere le ordinazioni degli ordini sacri e le consacrazioni degli altari e il crisma e l'olio santo. E similmente concediamo, con il consenso dell'arcidiacono e dell'arcipresbitero e degli altri della nostra chiesa, la chiesa di sant'Arcangelo ad essa pertinente costruita fuori della città **barolitanam** con tutti i suoi possedimenti. Invero, in segno di rispetto della nostra sede della santa madre chiesa, ciascun anno nell'assunzione della santa e gloriosa Maria genitrice di Dio la vostra chiesa paghi alla stessa sede **tranensi** due buoni schifati. Stabiliamo dunque che a nessun uomo in alcun modo sia lecito le chiese da noi concesse minacciare, turbare o portar via le loro proprietà o trattenerne e diminuire le cose sottratte o tormentare con temerarie vessazioni ma tutte le cose giustamente e secondo i canoni avute o che avranno per intero siano preservate per utilità futura di tali chiese. Se dunque

paginam sciens contra eam venire temere temptaverit. secundo tertiove commonitus. si non satisfactione congrua emendaverit. reum se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eisdem ecclesiis iuxta servantibus. sit pax domini nostri iesu christi. quatinus et hic fructu bonae actionis percipiant. et aput districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Et hoc scriptum est per manum Petri nostrae sedis diaconi ac bibliothecarii. Quod etiam pro ejusdem monasterii securitate nostro plumbeo sigillo bullari iussimus. Amen.

ab incarnatione domini nostri Iesu Christi. millesimo centesimo. vicesimo sexto. ac nostri archiepiscopatus sexagesimo tertio. Mense octobris. Indictione quarta.

✠ **BISANTIUS TRANENSIS ECCLESIE ARCHIDIACONUS.**

✠ **HOC EST SIGNUM JOHANNIS ARCHIPRESBITERI.**

✠ Signum tasselgardi sacerdotis.

✠ Signum Crisanti diaconi et primicerii.

✠ **Ista SACERDOTALE FIRMATUR CARACTERE.**

qualcuno in futuro conoscendo l'atto di questa nostra costituzione tentasse di venire contro di esso, ammonito la seconda o la terza volta, se non si correggesse con congrua soddisfazione, sappia che davanti al giudizio divino sarà colpevole dell'iniquità perpetrata e nell'estremo esame soggiaccia a severa punizione. Invece a tutti quelli che giustamente difendono le chiese sia la pace del Signore nostro Gesù Cristo affinché anche qui ricevano il frutto della buona azione e trovino presso il severo Giudice i premi della pace eterna. E ciò è stato scritto per mano di Pietro, diacono e bibliotecario della nostra sede. Il che anche per garanzia dello stesso monastero ordinammo che fosse contrassegnato con il nostro sigillo di piombo. Amen.

Nell'anno millesimo centesimo ventesimo sesto dall'incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo e nel sessantesimo terzo anno del nostro arcivescovado, nel mese di ottobre, quarta indizione.

✠ Bisanzio, arcidiacono della chiesa **TRANENSIS.**

✠ Questo è il segno dell'arcipresbitero Giovanni.

✠ Segno del sacerdote Tasselgardo.

✠ Segno di Crisante, diacono e primicerio.

✠ Questo è confermato con carattere sacerdotale.